

## ALLEGATO C

### **BOZZA DI SCHEMA DI CONVENZIONE PER LE ATTIVITA' DI PRE, POST SCUOLA E DOPOSCUOLA NELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL TERRITORIO COMUNALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025. [CUP C29I24000970004 - CIG B30335E63C]**

*[il presente documento è da intendersi quale schema-base e lo stesso potrà essere integrato o modificato in ragione degli esiti della co-progettazione]*

L'anno (), addì () del mese di () nella Sede Municipale del Comune di Sarcedo,

#### **TRA**

il **Comune di Sarcedo**, c.f. 00266420249, rappresentato dalla Responsabile dell'Area amministrativa, dott.ssa Lucia Rossi, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta, giusto decreto sindacale n. 8 del 25.07.2024 e ai sensi del combinato disposto degli articoli 107 e 109 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, domiciliata per la carica presso la sede municipale di Via Roma 17 a Sarcedo, nel prosieguo semplicemente "Comune",

e

\_\_\_\_\_ - nel prosieguo indicata anche come "\_\_\_\_\_" -, con sede a \_\_\_\_\_ (\_\_\_), via \_\_\_\_\_ n. \_\_, nella persona del/la Legale Rappresentante \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_/\_\_/\_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ (\_\_\_), via \_\_\_\_\_ n. \_\_, il/la quale interviene nella sua qualità di \_\_\_\_\_;

#### **PREMESSO CHE**

- l'Amministrazione Comunale si prefigge di recepire al meglio i bisogni e le opportunità di sviluppo del proprio territorio, in particolare delle fasce più deboli ed a rischio di emarginazione;
- la stessa è orientata alla creazione e al supporto di servizi socio-educativi in collaborazione con il Terzo Settore, al fine di consentire un'equilibrata inclusione sociale e occasioni di crescita e formazione a vantaggio di un'area eterogenea di cittadini interessati ai servizi offerti;
- ad esito di confronto con le famiglie e l'Istituto Comprensivo "T. Vecellio", non solo è emersa la necessità di garantire la prosecuzione dei servizi di pre/post accoglienza e di doposcuola, presso le scuole elementari, ma è sorta anche l'esigenza di estendere gli stessi alla Scuola Secondaria di Primo Grado, per permetterne la fruizione almeno agli alunni delle classi prime medie, al fine di offrire loro un supporto ed un sostegno nel passaggio tra i due ordini di scuola;
- i servizi in argomento hanno come scopi principali quello di dare sostegno alle famiglie nel compito educativo e nella coniugazione dei tempi lavoro-famiglia e di garantire un sostegno pomeridiano ai minori e alle rispettive famiglie, fornendo, da un lato, un aiuto

ed una supervisione per lo svolgimento dei compiti, e, dall'altro, un'occasione di crescita personale implementando le capacità relazionali attraverso l'organizzazione di attività ludiche e ricreative che prevedono momenti di libera espressione, di arricchimento e di crescita sul piano culturale;

- l'intervento è di evidente utilità sociale, occupando il tempo libero dei ragazzi attraverso attività che favoriscono i loro bisogni di comunicazione, autonomia, esplorazione e socializzazione, al contempo offrendo alle famiglie, impegnate in attività lavorative, un servizio di cura dei propri figli;
- l'art. 55 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., recante il Codice del Terzo Settore, disciplina, relativamente alle attività di interesse generale previste dall'art. 5 del medesimo Codice – tra cui rientra quella in oggetto -, l'utilizzo degli strumenti della co-programmazione, della co-progettazione e dell'accREDITamento. In particolare, al primo comma, prevede che *“in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche [...], nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'art. 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo Settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accREDITamento, poste in essere nel rispetto della L. 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti [...]*” e, al terzo comma, statuisce che *“la co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di interventi finalizzati a soddisfare bisogni definiti [...]*”;
- con deliberazione n. 60 del 05.09.2024, dichiarata immediatamente eseguibile, la Giunta Comunale ha dato indirizzo per l'affidamento di alcuni progetti socio-educativi (pre/post scuola e doposcuola) in collaborazione con gli enti del Terzo Settore;
- con determinazione n. \_\_\_\_\_ si è proceduto all'approvazione e pubblicazione di un avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse da parte di Enti del Terzo Settore così come individuati dal D.Lgs. 117/2017 per la partecipazione ad un procedimento di co-progettazione per la definizione delle attività di pre, post scuola e doposcuola da attuare presso la scuola primaria e secondaria di primo grado del proprio territorio;
- a seguito dell'istruttoria svolta dalla Commissione comunale nominata con determinazione n. \_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_ è stato costituito il tavolo di co-progettazione al fine di definire e progettare le attività di pre, post scuola e doposcuola da realizzare nelle scuole;

- a conclusione degli incontri del Tavolo tecnico di co-progettazione tenutosi in data \_\_\_\_\_, è stato redatto il progetto finale partecipato e condiviso e declinate le attività da realizzare sulla base degli indirizzi forniti dall'Amministrazione.

Tenuto conto delle complessive risultanze istruttorie così come emerse nel corso del procedimento, tutto ciò premesso a far parte integrante e sostanziale del presente atto le parti come sopra indicate,

## **CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

### **ART. 1 \_ OGGETTO E FINALITÀ DEL SERVIZIO**

Oggetto della presente convenzione è la realizzazione di un progetto di pre, post scuola e doposcuola nella scuola primaria e secondaria di primo grado di Sarcedo per l'a.s. 2024/2025. Tale progetto è finalizzato alla prevenzione della dispersione scolastica, a garantire a tutte le bambine e bambini del territorio comunale uguali opportunità e supportare le famiglie con figli minori nella conciliazione dei tempi di vita e lavoro. Le azioni del presente progetto sono inoltre volte alla promozione del successo formativo delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi del territorio integrando momenti di dialogo e socializzazione con momenti di attività di aiuto scolastico ed effettuazione di compiti nell'ambito del doposcuola.

Le attività consistono nell'accoglienza, vigilanza degli alunni e delle alunne e realizzazione di attività ludico-didattiche, oltre che scolastiche, delle scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio.

Per il servizio di **pre/post scuola:**

Le attività di pre e post scuola si svolgeranno in un periodo compreso, indicativamente, tra ottobre 2024 e giugno 2025, secondo il calendario scolastico della Regione Veneto e le indicazioni degli istituti comprensivi, dal lunedì al venerdì.

Il soggetto partner dovrà impegnarsi a garantire la presenza degli/delle operatori/operatrici dedicati/e all'accoglienza, sorveglianza e intrattenimento dei bambini

e delle bambine con attività ludico-ricreative da un minimo di 30 minuti fino ad un massimo di 45 minuti antecedenti e successivi allo svolgimento delle lezioni.

Le attività saranno realizzate dagli/dalle operatori/operatrici negli spazi individuati dalla scuola.

Gli operatori prenderanno in consegna gli alunni/le alunne dai genitori o dai volontari del servizio piedibus nei plessi scolastici in cui arrivano - per esigenze organizzative - prima dell'inizio delle lezioni (in quest'ultimo caso senza oneri per le famiglie)/dal personale scolastico e ne saranno responsabili sino al termine delle attività coincidenti con il loro affidamento al personale scolastico/ ai genitori o persona delegata.

Il rapporto operatore/bambino sarà di **1 operatore/operatrice ogni 15 bambini/e** (il rapporto educatore/bambino potrà essere diverso in presenza di certificazioni L. 104/92).

Il servizio non sarà attivato con un numero di iscritti/e inferiore a 10 (per ogni scuola).

Per il servizio di **doposcuola**:

Il doposcuola si svolgerà in un periodo compreso, indicativamente, tra ottobre 2024 e giugno 2025, sulla base delle disposizioni delle Scuole, dal lunedì al venerdì con orario variabile in base alla fine dell'attività scolastica, secondo il calendario regionale in vigore, e comunque fino alle ore 17:00, salvo migliore proposta, e l'adattamento dello stesso deliberato dal Consiglio d'Istituto. Esso comprenderà sempre l'intervallo dedicato alla fruizione della mensa scolastica (il cui costo si intende separato da quello per la fruizione del servizio di doposcuola medesimo).

Gli educatori/animatori prenderanno in carico gli alunni/le alunne direttamente dal personale scolastico (o dai genitori per gli utenti che scelgono il doposcuola senza mensa) e, a fine attività, gli stessi/le stesse saranno affidati/e ai genitori o a persona delegata.

Lo stesso dovrà prevedere l'alternanza di attività di sostegno allo studio in base alle fasce d'età ed attività ludiche e ricreative organizzate secondo un programma annuale.

I minori dovranno essere suddivisi a seconda della classe frequentata, compatibilmente con il rapporto numerico, tenendo altresì in considerazione eventuali norme sanitarie. Dovranno essere stabiliti obiettivi diversificati a seconda della fascia d'età (primo ciclo scuola primaria - I e II elementare; secondo ciclo scuola primaria - III, IV e V elementare; scuola secondaria di primo grado). Si precisa inoltre che nei casi di bambini/e con disabilità dovrà essere garantita la presenza aggiuntiva di un operatore/operatrice indipendentemente dal numero di bambini/e iscritti/e.

La gestione di tutte le attività per l'attivazione del servizio sarà in carico all'ETS individuato (a partire dalla raccolta delle iscrizioni sino alla riscossione delle quote), in collaborazione con il Comune di Sarcedo e con l'Istituto scolastico.

Le attività non saranno realizzate con un numero di iscritti/e inferiore a 10 (per ogni scuola).

I servizi seguiranno il calendario scolastico.

## **ART. 2 \_CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO ED IMPEGNI DEL SOGGETTO GESTORE**

Il sistema di servizi discusso nel tavolo di co-progettazione (allegato sub. A), sulla base della proposta presentata da \_\_\_\_\_ - la quale si intende qui richiamata in ogni suo punto - si caratterizza, in sintesi, per i seguenti aspetti:

- svolgimento di attività integrate che prevedano il sostegno e l'accompagnamento scolastico, la promozione del successo formativo dei minori, stimolando al contempo la capacità di socializzazione per una migliore integrazione scolastica;
- impiego di personale con comprovata esperienza nel settore e in possesso di titolo di studio idoneo e in numero adeguato in relazione al numero di minori coinvolti. Per ogni plesso scolastico verrà garantito un operatore ogni 15 bambini; attivazione del secondo operatore al raggiungimento di n. 20 iscritti.
- cura dei rapporti con il personale docente della scuola, anche ai fini dell'individuazione dei minori con specifiche esigenze e/o difficoltà;
- dotazione di idonea copertura assicurativa per responsabilità civile per danni a persone o cose e per infortuni degli utenti e dei propri operatori;
- accoglienza di minori con disabilità, con l'impegno a realizzare un percorso di positiva integrazione e valorizzazione dell'autonomia e delle specificità di ogni minore;
- predisposizione di un registro delle presenze mensili dei minori, da consegnare in copia al Comune di Sarcedo;
- distribuzione del pasto agli utenti frequentanti il servizio, attraverso ditta individuata direttamente dal soggetto gestore. Anche durante il momento del pranzo deve essere assicurata la sorveglianza dei minori.

## **ART. 3 \_RISORSE ECONOMICHE DELLA CO-PROGETTAZIONE**

Le risorse economiche messe a disposizione del Comune per la realizzazione delle attività oggetto della presente Convenzione costituiscono contributo ai sensi dell'art. 12 della L. 241/1990 per consentire all'ETS un'adeguata e sostenibile partecipazione alla funzione pubblica sociale. Per la sua natura compensativa e non corrispettiva, tale importo sarà erogato solo a titolo di copertura e rimborso dei costi effettivamente sostenuti, adeguatamente rendicontati e documentati dall'ETS in base alle modalità di seguito esposte.

L'importo massimo erogabile a titolo di contributo da parte del Comune, ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 05.09.2024 è pari ad € 6.096, 52.

L'ETS – su carta intestata - è tenuta a presentare una relazione sull'attività svolta,

rendicontando i costi sostenuti, con le seguenti tempistiche:

- entro il 31/01 per quanto concerne i mesi di ottobre, novembre e dicembre;
- entro il 31/04 per quanto riguarda i mesi di gennaio, febbraio e marzo;
- entro il 30/06 relativamente ai mesi di aprile, maggio e giugno.

Una volta vagliata la rendicontazione ricevuta, il Comune eroga la quota di contributo necessaria. Si specifica che, all'importo liquidato, verrà applicata una ritenuta pari al 4% a titolo di acconto delle imposte, ai sensi dell'art. 28, comma 2 del D.P.R. 600/1973.

L'ETS introiterà direttamente le rette versate dalle famiglie per la fruizione del servizio, le quali vengono stabilite nella misura seguente:

---

Tali disposizioni potranno essere riviste a discrezione dell'Amministrazione Comunale.

Il soggetto partner metterà a disposizione l'importo di € \_\_\_\_\_, a titolo di compartecipazione, secondo quanto disposto dalle Linee Guida di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31 marzo 2021, pari a non meno del 10% dell'importo totale del contributo.

Nel caso si riscontri una differenza tra il progetto presentato e quello effettivamente realizzato, il contributo assegnato sarà proporzionalmente ridotto (differenza tra previsione di spesa e rendicontazione finale).

Non saranno ammesse spese che non siano strettamente correlate al progetto.

Ai fini della liquidazione delle spettanze dovrà essere presentata relativa nota di addebito corredata dalla rendicontazione analitica delle spese sostenute e quietanzate.

Il termine di pagamento è di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di protocollo della nota di addebito, previa la verifica da parte dell'Amministrazione Comunale della conformità e regolare realizzazione delle attività previste e previa acquisizione del DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva), se dovuto, o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in merito, ovvero entro il termine massimo di ulteriori 30 (trenta) giorni qualora il tempo necessario per l'espletamento delle verifiche non consenta il pagamento entro il predetto termine.

Ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136, il soggetto partner è tenuto ad assumere tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e a tal fine comunica che il conto dedicato è il seguente \_\_\_\_\_

#### **ART. 4 \_ AVVIO E DURATA DEL PROGETTO**

La convenzione ha validità fino al termine dell'a.s. 2024/2025. In particolare il progetto dettagliato all'art. 1 ha durata di un anno scolastico (2024/2025). Dalla data di

comunicazione di assegnazione del progetto al soggetto partner questo potrà prendere contatti con i soggetti coinvolti al fine di organizzare le attività nelle scuole del territorio. Le attività di pre, post scuola e doposcuola inizieranno indicativamente nel mese di ottobre secondo il calendario scolastico della Regione Veneto e le indicazioni degli istituti comprensivi del territorio.

## **ART. 5\_ PERSONALE**

\_\_\_\_\_ dichiara di essere iscritto/a al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e di svolgere attività coerenti con quanto previsto dal proprio statuto od atto costitutivo.

Il personale sia volontario che retribuito dovrà possedere una professionalità adeguata alle attività indicate nel progetto.

Il soggetto partner dovrà dare istruzioni al proprio personale sia retribuito che volontario affinché operi nel pieno rispetto dei diritti e della dignità degli utenti delle attività svolte.

La professionalità e la motivazione del lavoro di tutta l'equipe, sono ritenuti elementi imprescindibili per la buona riuscita dei medesimi.

Il soggetto partner, per il proprio personale, solleva il Comune da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni e responsabilità verso terzi.

All'avvio delle attività dovrà essere presentato l'elenco dei volontari e del personale impiegato suddiviso per attività pre, post scuola e doposcuola anche al fine di espletare i controlli previsti dalla normativa vigente.

L'incarico comporta:

- compiti di sorveglianza ed assistenza educativa durante tutte le attività, da svolgersi dal momento della consegna dei ragazzi da parte della scuola (compreso, dunque, il pasto) o dal genitore/persona delegata;
- mantenimento, in ogni momento delle attività, di un numero minimo di operatori che garantista il rapporto operatore/ragazzi pari ad almeno 1/15;
- il rispetto dell'organizzazione del lavoro proposto, con la flessibilità richiesta da eventuali aggiustamenti concordati con l'Amministrazione Comunale in sede di verifiche periodiche.

Gli operatori del doposcuola gestiscono direttamente le attività educative, didattiche e ricreative dei gruppi di alunni ad essi affidati in base al piano di distribuzione del lavoro stabilito dal coordinatore. Essi devono essere in possesso di diploma di scuola superiore ad indirizzo umanitario, laurea o titolo equipollente ed esperienza in attività analoghe.

L'ETS si impegna, inoltre:

- ad utilizzare, con l'autorizzazione dell'Amministrazione, eventuali volontari, di cui dovrà fornire l'elenco, per prestazioni complementari e non sostitutive a quelle degli operatori, garantendo peraltro la gratuità delle loro prestazioni;
- ad effettuare le attività di aggiornamento e formazione del personale;
- a garantire la riservatezza delle informazioni riferite a persone che fruiscono delle prestazioni oggetto della Convenzione;
- a garantire per tutta la durata della Convenzione il rispetto delle norme e degli standard nazionali e regionali relativi al servizio.

#### **ART. 6 \_ ADEMPIMENTI CONNESSI AL SERVIZIO**

L'ETS si impegna affinché le attività oggetto della presente Convenzione siano rese con continuità e si impegna a dare immediata comunicazione al Responsabile di riferimento del Comune delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività. Il Comune è a sua volta tenuto a comunicare celermente all'ETS ogni evento che possa incidere sull'attuazione del progetto in corso o sulla validità della presente Convenzione.

Deve inoltre essere assicurato un costante coordinamento tra:

- l'ETS e l'Ufficio Servizi Scolastici del Comune di Sarcedo, al fine di organizzare al meglio il servizio;
- tra l'ETS e le famiglie, attraverso l'organizzazione di incontri periodici; in particolare, si prescrive la necessità di svolgere almeno un incontro riservato alle classi prime elementari e prime medie nel periodo precedente l'inizio dei servizi in argomento al fine di presentare e pubblicizzare l'iniziativa; inoltre, si richiede l'organizzazione di un incontro conclusivo, destinato ai genitori dei minori che hanno frequentato il servizio nel corso dell'anno scolastico, tanto per le elementari quanto per le medie, da svolgersi in prossimità della chiusura dell'anno educativo: ciò con lo scopo di relazionare sulle attività svolte, instaurando un dialogo con i genitori e cogliendo eventuali spunti di riflessione.

#### **ART. 7 \_ VERIFICHE E MONITORAGGIO**

Il Comune si riserva la facoltà insindacabile di effettuare controlli al fine di verificare la rispondenza delle azioni realizzate a quanto previsto nella presente convenzione e nel progetto, riservandosi di sospendere la liquidazione del contributo nel caso in cui la prestazione non venisse effettuata nel rispetto della presente Convenzione.

Inoltre il soggetto partner dovrà redigere un report semestrale o partecipare ad incontri, se



richiesti dal Responsabile del Servizio del Comune, circa l'andamento delle attività.

I controlli potranno essere svolti a mezzo del personale del Comune attraverso rilevazione presso gli utenti o con altre modalità.

In caso di difformità delle azioni dal progetto, il referente del Comune contesta le difformità al soggetto partner. Le contestazioni sono formulate in forma scritta e possono essere controdedotte entro 7 giorni dal ricevimento. Decorso tale termine, qualora non siano giunte controdeduzioni o le stesse siano ritenute insufficienti, si procederà alla risoluzione della convenzione ai sensi dell'articolo 10 della presente convenzione.

## **ART. 8 \_ UBICAZIONE ED UTILIZZO DEI LOCALI**

Le attività si svolgeranno presso i seguenti plessi scolastici:

Per gli/le alunni/e della scuola primaria: *Scuola Primaria "G. Zanella" sita in Via T. Vecellio n. 12.* Viene assicurato l'utilizzo di almeno \_\_ aule scolastiche site al piano \_\_\_\_\_ del plesso, salvo diversamente stabilito in considerazione del numero delle iscrizioni al servizio pervenute;

Per gli/le alunni/e della Scuola Secondaria di Primo Grado: *Scuola Secondaria di Primo Grado "T. Vecellio" sita in Via T. Vecellio n. 28.*

I locali destinati allo svolgimento dell'attività verranno stabiliti, previa espressa autorizzazione del Dirigente Scolastico, presa visione del numero dei partecipanti. Gli operatori dell'ETS si impegnano a vigilare attentamente sui minori, verificando in particolare modo che gli stessi non si rechino in locali diversi da quelli concordati e non utilizzino materiale/sussidi della scuola ulteriori rispetto a quelli autorizzati. Poiché il servizio disciplinato dalla presente Convenzione ha tra i suoi obiettivi, oltre a quello di offrire agli/alle alunni/e un'occasione per vivere l'ambiente scolastico in modo positivo - attraverso l'accompagnamento nello svolgimento dei compiti e nell'organizzazione dello studio e lo svolgimento di attività ludiche e creative -, anche quello di supportare le famiglie nel compito educativo e nella coniugazione dei tempi lavoro-famiglia, deve valutarsi di volta in volta la possibilità di attivazione anche in caso di mancato raggiungimento dei numeri minimi di iscrizioni previsti. A tal riguardo, si specifica che, qualora tale problema dovesse interessare il servizio di doposcuola per la Scuola Secondaria, potrà essere valutata la possibilità di svolgere le relative attività presso i locali delle scuole elementari anziché quelli delle scuole medie.

## **ART. 9 \_ OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL SOGGETTO PARTNER E DEL COMUNE**

La realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione viene effettuata dal

soggetto partner (o dal raggruppamento costituito a mezzo di “**patto informale di collaborazione**”) a proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di titolare dell’attività a tutti gli effetti di legge.

Il Comune è sollevato da ogni danno, diretto ed indiretto, causato ai suoi dipendenti e volontari od ai suoi beni, mobili ed immobili, derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o a cose dall’attività del proprio personale o che svolge le attività in nome e per conto del soggetto partner. Il Comune sarà esente da ogni azione, sia in via giudiziale che stragiudiziale, da chiunque intentata.

Il soggetto partner risponde interamente per ogni difetto dei materiali ed attrezzature impiegati direttamente o da altri soggetti con i quali entri in rapporto nell’espletamento delle attività progettuali, nonché degli eventuali danni a persone o a cose che dagli stessi possano derivare.

È inoltre a carico del soggetto partner l’adozione, nell’esecuzione delle attività affidate, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire l’incolumità di tutto il personale volontario e impiegato, degli utenti e dei terzi.

Il soggetto partner, oltre alle norme della presente convenzione, deve osservare e far osservare ai propri volontari e dipendenti, associati e ad eventuali prestatori occasionali tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati durante il periodo di realizzazione del progetto.

Il soggetto partner è tenuto a garantire ai volontari idonea copertura assicurativa contro infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività svolte ai fini della presente convenzione.

Il soggetto partner inoltre è tenuto a garantire una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi con massimale unico di € \_\_\_\_\_ a copertura di qualsiasi danno che possa derivare a fabbricati, persone e cose proprie e/o di terzi in dipendenza dell’espletamento delle attività svolte ai sensi della presente convenzione da consegnare in copia contestualmente alla firma della presente convenzione.

Le suddette coperture assicurative dovranno essere garantite per tutto il periodo di validità della presente convenzione.

Nel caso il soggetto partner si avvalga di personale dipendente dovrà essere garantito il rispetto dei CCNL di categoria e delle disposizioni legislative in materia fiscale, previdenziale e assicurativa.

Il soggetto partner si impegna a svolgere le attività come richiesto nell’avviso, dettagliato nel progetto definito a seguito delle sedute di co-progettazione e allegato alla presente.

Il Comune si impegna a comunicare immediatamente al responsabile nominato dal soggetto

partner ogni evento che possa incidere sull'attuazione delle attività oggetto di convenzione.

Il soggetto partner si impegna ad operare nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali e ad adempiere agli obblighi imposti dal GDPR 672/2016.

Il soggetto partner, a pena di risoluzione del rapporto, si impegna altresì a rispettare gli obblighi di comportamento di cui al D.P.R. n. 62/2013 (“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”) e del Codice di comportamento del Comune di Sarcedo, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 02.12.2013, successivamente aggiornato e adeguato alle novità introdotte dal D.P.R. n. 81/2023, con DGC n. 100 del 30.11.2023 e n.112 del 28.12.2023 .

#### **ART. 10 \_ RIAPERTURA DELLA CO-PROGETTAZIONE E REVISIONE DELLA CONVENZIONE**

L'Ente procedente si riserva in qualsiasi momento di richiedere all'ETS la ripresa del tavolo di co-progettazione per procedere all'integrazione e alla diversificazione delle tipologie di intervento, alla luce di modifiche che si rendessero necessarie o dell'emergere di nuovi bisogni. Le suddette variazioni sono disciplinate, previo accordo verbalizzato e sottoscritto tra le parti, con appositi atti aggiuntivi alla presente Convenzione. Con la sottoscrizione della presente Convenzione l'ETS espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Ente purché non mutino essenzialmente la natura delle attività oggetto della stessa. Nessuna variazione o modifica alla Convenzione potrà essere introdotta dall'ETS se non sia stata previamente concordata con l'Ente procedente. Qualora siano state effettuate variazioni o modifiche alla Convenzione non concordate, esse non daranno titolo a rimborsi di sorta e comporteranno, da parte dell'ETS, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

#### **ART. 11 \_ RECESSO E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO**

Le parti possono recedere dalla presente convenzione a seguito di richiesta scritta e motivata da presentare almeno 30 giorni prima, senza oneri a carico del Comune se non quelli derivanti dal rimborso delle spese sostenute dal soggetto partner fino a quel momento, coi limiti e le modalità di cui all'art. 3.

Possono causare risoluzione della presente convenzione e pertanto la revoca del contributo le seguenti fattispecie:

- impiego di personale retribuito privo di rapporto di dipendenza o collaborazione con il soggetto partner e/o di personale inadeguato o insufficiente a garantire la

realizzazione delle attività progettuali o non in possesso dei requisiti professionali di idoneità previsti dalla legislazione vigente e/o dal progetto;

- interruzione non motivata delle attività progettuali;
- gravi inadempienze nella realizzazione delle attività progettuali e nei rapporti con gli utenti.

Qualora l'Amministrazione Comunale riscontri inosservanza rispetto agli obblighi derivanti dalla presente convenzione, l'Amministrazione comunale provvederà a contestarla per iscritto con fissazione di un termine di 7 giorni per l'adempimento. Qualora l'inadempimento si protraesse oltre il suddetto termine, l'Amministrazione si riserva di recedere unilateralmente dalla presente convenzione.

Nelle ipotesi sopraindicate la convenzione potrà essere risolta di diritto da parte del Comune con effetto immediato a seguito della comunicazione del Referente, a mezzo di lettera raccomandata e/o PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

In ogni caso costituisce causa di risoluzione della presente Convenzione la cancellazione della Cooperativa dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. Tale risoluzione ha effetto immediato, previa la presa d'atto, da parte della Cooperativa, del provvedimento di cancellazione.

#### **ART. 12 \_ CONTROVERSIE**

Tutte le controversie riguardanti la corretta esecuzione degli adempimenti di cui alla presente Convenzione, che non sia possibile risolvere in via amministrativa, sono devolute alla competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria. Foro competente è quello di Vicenza.

#### **ART. 13 \_ SPESE CONTRATTUALI**

Tutte le spese derivanti dalla stipula della presente Convenzione sono a carico del soggetto partner. Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. Le relative spese di registrazione saranno a carico del soggetto partner. Il presente atto viene redatto in esenzione dalle norme sul bollo, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10, commi 1 e 8 del D.Lgs. n. 460/1997 e dell'Allegato b), art. 27-bis, del D.P.R. 632/1972 in materia di bollo.

#### **ART. 14 \_ INCOMPATIBILITÀ E DIPENDENTI COMUNALI**

L'ETS, con la sottoscrizione della presente Convenzione, attesta, ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti della

medesima, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

#### **ART. 15\_ TRATTAMENTO DEI DATI**

Ai sensi del D.lgs. 10/08/2018 n. 101 che adegua il D.lgs. 196/2003 alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), in materia di protezione dei dati personali, i dati forniti saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per le finalità di gestione della procedura e saranno trattati successivamente per le finalità connesse alla gestione del progetto. Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con supporti informatici a disposizione degli uffici; i dati verranno comunicati al personale dipendente dell'Amministrazione coinvolto nel procedimento. Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico. I dati saranno conservati ai fini dei controlli dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e per le finalità statistiche e di monitoraggio dei contratti pubblici nei limiti delle previsioni della normativa nazionale.

Titolare del trattamento è il Comune di Sarcedo, tel. 0445 884224, e-mail [info@comune.sarcedo.vi.it](mailto:info@comune.sarcedo.vi.it); Responsabile del Trattamento è la Dott.ssa Lucia Rossi tel. 0445 884224, e-mail [info@comune.sarcedo.vi.it](mailto:info@comune.sarcedo.vi.it); Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO) ex art. 37 del GDPR, è l'Avv. Gabriele Borghi tel. 340 3640427, e-mail [gabriele.borghi@baldiandpartners.it](mailto:gabriele.borghi@baldiandpartners.it).

#### **ART. 16\_RINVIO ALLA NORMATIVA GENERALE**

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione si rinvia alla normativa generale e speciale che regola la materia.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Sarcedo,

Per il Comune di Sarcedo, Dott.ssa Rossi Lucia, Responsabile dell'Area Amministrativa

Per l'ETS, \_\_\_\_\_, Legale Rappresentante